Pubblicato il 13/10/2023

N. 15215/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05990/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5990 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Gurrieri e Flavia Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa sospensione cautelare ovvero previa adozione di ogni altro opportuno provvedimento interinale:

a) del provvedimento di inidoneità avente n. -OMISSIS- di prot., adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato a

mani in data -OMISSIS-, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12.07.2022», recante la seguente motivazione: «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il -OMISSIS- nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-»;

b) del giudizio diagnostico n.-OMISSIS- reso in sede di vista psichiatrica dal medico specialista dell'Ufficio Sanitario-Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nei confronti del ricorrente, contenente anche la relativa valutazione dello status psichico;

c) della valutazione afferente al profilo grafico del questionario MMPI-2 somministrato al ricorrente in data -OMISSIS- ed alla griglia MMPI-2 delle risposte date;

d) del bando n. 99/1-1 CC di prot. con cui è stato indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12.07.2022;

e) della nota, All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datata 1 ottobre 2022 del C.N.S.R., recante le «norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale. (G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022)» pubblicata sui sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nella apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali;

f) dell'art. 10 comma 1 del bando, nella parte in cui dispone che «l'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento

dirigenziale del direttore del Centro nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri»;

g) dell'art. 10 comma 3 del bando, nella parte in cui dispone che «gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1…», nonostante le predette direttive tecniche – espressamente richiamate dal precedente comma 1 quali modalità di accertamento dell'idoneità psicofisica – prevedano che il -OMISSIS- dell'apparato psichico possa essere attribuito per «elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. "in atto: note di...; elementi di....")» ed, in ogni caso, che «i coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare»;

h) dell'art. 10 comma 6 lett. b) del bando, nella parte in cui prevede che saranno giudicati «inidonei» i candidati che risultino affetti da «- imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3; Omissis - tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere»;

i) dell'art. 10 comma 8 del bando, nella parte in cui dispone che «il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al

momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;

j) della graduatoria definitiva del concorso, ad oggi non formata e non pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

k) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/6/2023:

per l'annullamento

1. del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 99/9-2-2022, datato 12.04.2023 e pubblicato sul sito web dell'Arma il 14.04.2023, di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 41 del 31.03.2023 della Commissione Esaminatrice del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. 4a s. s. – n. 55 del 12.07.22 e successive varianti) (doc. 17, proseguendo nella numerazione degli allegati di cui al ricorso);

2. del verbale n. 41 del 31.03.2023 della Commissione Esaminatrice, con cui si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all' art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del bando di concorso;

3. della graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) del "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" (G.U.R.I. 4a s. s. n. 55 del 12.07.22 e successive varianti - doc. 18), pubblicata in data 14.04.2023 (doc. 19), nella parte in cui non annovera il Sig. -OMISSIS- tra i vincitori di concorso;

4. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento, in ipotesi, agli intervenuti atti di accertamento dell'idoneità psicofisica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stato ritenuto inidoneo nel concorso in oggetto dalla competente Commissione medica per *"-OMISSIS-"*;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12.6.2023 e notificato ad un controinteressato, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente medesimo neanche con "riserva";

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in ragione dell'elevato numero dei destinatari, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Claudio Vallorani	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.